



MARIO NUGNES

Data firma da PC:
2025-08-07 07:38:51 (UTC)
Data scadenza verificata:
2028-03-31 00:00:00 (UTC)
Nazione: IT
Organizzazione CA:
InfoCert S.p.A.
"Halley Informatica" SRL

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 del 06-08-2025

Registro generale n. 169

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DEPOSITATI NELLA PORZIONE DI TERRENO DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO, SITO IN ROSETO DEGLI ABRUZZI ALLA VIA X XXXXXXXX, N. XX**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, l'art. 192 del suddetto Decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "*chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";
- che l'art. 2 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3 sancisce "*chiunque non ottempera all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3*"

CONSIDERATO che:

- con nota Prot. n. 62950/25 del 04.08.2025 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 04.08.2025 con Prot. n. 39034, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo, informava questo Comune circa un sopralluogo effettuato in data 31/07/2025 presso l'area esterna del condominio sito in Via XXXXXXXX, n. XX in Roseto degli Abruzzi (TE) per gli accertamenti di competenza del Servizio d'Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica (S.I.E.S.P.) di proprietà della ditta XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX, come generalizzato nell'allegato alla presente del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy;
- in conseguenza degli accertamenti venivano contestati:
 - *la presenza, nella porzione di terreno di pertinenza del condominio, di un telo posto al di sotto del pietrisco di calpestio, sotto il quale sono stati rinvenuti dei rifiuti di vario genere, tra cui resti di materiali vari, alcuni dei quali in cattivo stato di conservazione che facevano percepire uno stato di decomposizione del legno, presumibilmente provenienti dai lavori di demolizioni eseguiti nello stesso condominio;*
 - *la presenza, anche in altri punti della porzione di terreno di pertinenza del condominio di ulteriori resti di materiali vari, posti al di sopra del pietrisco di calpestio (come da foto allegate);*

RITENUTO che:

- i rifiuti rinvenuti al di sotto del telo collocato, costituiscono un problema igienico sanitario per i dimoranti nel condominio e nelle abitazioni confinanti, nonché un potenziale ricettacolo di animali di vario genere che possono costituire pericolo per la salute e la sicurezza pubblica;
- non è possibile escludere, tra i rifiuti rinvenuti al di sotto del telo, l'eventuale presenza di materiali potenzialmente pericolosi e/o nocivi per la salute pubblica;

ATTESO che:

1. ai sensi della normativa vigente, i soggetti responsabili dell'abbandono e deposito sul suolo dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. l'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede:
 - *il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;*
 - *l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;*
 - *che il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;*
 - *che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.*

RITENUTO:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

- configurarsi altresì, le fattispecie previste dagli artt. 192 – 256 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RITENUTO altresì:

- di avvalersi, per la predisposizione della presente Ordinanza, di quanto documentato nel Verbale redatto dai Tecnici della Prevenzione, del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo, Prot. n. 62950/25 del 04.08.2025 acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 04.08.2025 con Prot. n. 39034, non potendo accedere presso l'immobile in oggetto, in quanto trattasi di proprietà privata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., in particolare gli artt. 50 (Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia) e 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale);

Tutto quanto premesso e rappresentato,

ORDINA

Alla ditta XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, in qualità di proprietaria del terreno sito in Roseto degli Abruzzi (TE) alla Via XXXXXXXX, n. XX, oggetto della presente Ordinanza,:

entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data di notifica della presente Ordinanza di:

1. procedere con decorrenza immediata alla rimozione dei rifiuti, all'avvio a recupero ovvero allo smaltimento dei rifiuti individuati e identificati in premessa e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia;
2. di trasmettere al II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente, del Comune di Roseto degli Abruzzi, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, corredata di opportuno materiale fotografico e della documentazione dei relativi formulari di smaltimento rifiuti al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
3. di ripristinare lo stato dei luoghi;

DISPONE

1. la notifica, a mezzo messo notificatore, del presente atto, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, generalizzata nell'Allegato "A" alla presente del quale si omette la pubblicazione per motivi di privacy, in qualità di legale rappresentante della ditta individuale, nonché utilizzatore dell'immobile;
2. che, il Corpo di Polizia Municipale, verifichi il rispetto e l'osservanza della presente Ordinanza nei termini indicati, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
3. che, ove risulti la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza, trascorsi i 30 giorni, ai sensi dell'ex art. 650 C.P., si applichino le sanzioni dovute e si disponga d'ufficio la rimozione, l'avvio a recupero ed allo smaltimento dei rifiuti individuati e identificati in premessa ed il ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto delle norme vigenti in materia, addebitandone successivamente le spese alla ditta XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX;
4. che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Roseto degli Abruzzi e sul sito istituzionale dell'Ente tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente",
5. che la presente Ordinanza sia trasmessa al locale Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza in materia, al fine di provvedere al controllo e alla verifica del rispetto della medesima;

6. che la presente Ordinanza venga altresì trasmessa, unitamente all'allegato A:

- al II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente;
- alla ASL di Teramo, Dipartimento di Prevenzione;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
- al Comando Stazione Carabinieri Roseto degli Abruzzi;
- alla Provincia di Teramo per le proprie competenze;

7. che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

INFORMA

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Di Ventura, Dirigente del Settore II.

AVVERTE

1. che il II Settore – Servizi Tecnici e Ambiente ed il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Roseto degli Abruzzi saranno incaricati di svolgere attività di vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza da parte dei soggetti sopra citati;
2. che decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con intervento sostitutivo ed esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate;
3. che, ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno;
4. che rimane comunque salva ed impregiudicata ogni azione di carattere penale.

AVVERTE ALTRESI'

che contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg., decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg., decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg., decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO

Dott. Mario Nugnes

